



1. Condizioni di riferimento

Il rapporto giuridico instaurato tra il FORNITORE e l'ACQUIRENTE si basa unicamente sulle seguenti Condizioni Generali di Acquisto (le Condizioni). Qualsiasi revisione o modifica alle presenti Condizioni, per essere valida, necessita della forma scritta.

Eventuali disposizioni o previsioni del FORNITORE che differiscono dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno riconosciute valide solo se preventivamente approvate per iscritto dall'ACQUIRENTE. Qualsiasi richiamo o riferimento, da parte del FORNITORE, all'applicabilità delle proprie condizioni generali è espressamente respinto.

Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono richiamati anche: il Contratto di Assicurazione Qualità, le Direttive Generali sulla Logistica, le Specifiche sulla Gestione Utensili (ove applicabili) e tutti gli ulteriori contratti, manuali, linee guida e requisiti dell'ACQUIRENTE, che quest'ultimo ha trasmesso in forma scritta al FORNITORE prima dell'accettazione dell'ordine.

2. Ordini

L'ordine ("Ordine") contiene la descrizione dei beni ("Beni") che vengono acquistati. Gli ordini sono di due tipi: Ordini di Acquisto Chiusi oppure Ordini Programmati sulla base di un Contratto Quadro. Entrambi, così come le relative revisioni o modifiche, per essere validi devono essere trasmessi per iscritto e avere ottenuto l'approvazione scritta dell'ACQUIRENTE.

Se il FORNITORE non accetta o omette di confermare un Ordine di Acquisto e/o un Contratto Quadro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, l'ACQUIRENTE ha la facoltà di revocare l'Ordine in questione senza costi o responsabilità alcuna. Il FORNITORE non è tenuto a confermare espressamente ogni Ordine Programmato regolato da Contratto Quadro.

Gli Ordini trasmessi al FORNITORE non possono essere ceduti a Terzi senza il preventivo consenso scritto dell'ACQUIRENTE.

Nella misura in cui ciò risulti ragionevolmente accettabile per il FORNITORE, l'ACQUIRENTE ha la facoltà di richiedere modifiche ai Beni oggetto di fornitura, sia per quanto attiene la progettazione che l'implementazione. In una simile eventualità, le conseguenze economiche (maggiorazioni o riduzioni di costo) e le ripercussioni sulle date di consegna saranno oggetto di negoziazione e mutuo accordo tra l'ACQUIRENTE e il FORNITORE.

3. Date di Consegna

Le date di consegna stabilite nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto Quadro e nei relativi Ordini Programmati sono vincolanti. Ai fini della verifica di conformità rispetto agli accordi, per data di consegna si intende quella di ricezione dei Beni presso il luogo di destinazione o di utilizzo indicati dall'ACQUIRENTE. Il FORNITORE si impegna a mettere puntualmente i Beni a disposizione dell'ACQUIRENTE, avendo cura di considerare anche i tempi necessari per il carico e la spedizione.

Per assicurare il rispetto delle date di consegna stabilite, il FORNITORE è tenuto a disporre di uno stock di sicurezza

di Beni e materie prime. L'entità di tale stock sarà definita in base ai singoli progetti specifici e precisata nella Lettera di Nomina. La sussistenza dello stock di sicurezza non vincola in alcun modo l'ACQUIRENTE ad acquistare quantitativi maggiori o diversi rispetto a quelli indicati nell'Ordine.

Il FORNITORE dovrà informare immediatamente l'ACQUIRENTE per iscritto nel caso in cui ravvisi delle circostanze tali da determinare ritardi di consegna, provvedendo a dare conto delle motivazioni e dell'estensione del ritardo. Tale comunicazione non produrrà effetti sulla data di consegna concordata.

Le consegne parziali saranno ammesse solo previo accordo specifico, dovranno essere identificate come tali e sarà necessario tenere traccia dei volumi residui da consegnare. Anche nel caso in cui l'ACQUIRENTE abbia acconsentito ad una consegna parziale, ai fini contrattuali varranno le date concordate per la consegna globale. Pertanto, la consegna risulterà aperta finché il contratto non sia stato integralmente eseguito.

4. Condizioni di spedizione

In assenza di accordi scritti particolari, per tutte le condizioni commerciali si applicano gli INCOTERMS 2020. Salvo accordi diversi, i beni saranno resi sdoganati (DDP) presso lo stabilimento designato dall'ACQUIRENTE. Tutti i rischi di trasporto sono a carico del FORNITORE.

5. Ritardi di consegna

Se il FORNITORE, per qualsiasi motivo, non potesse rispettare i termini di consegna dovrà informare immediatamente l'ACQUIRENTE.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, anche laddove si tratti di consegne parziali, l'ACQUIRENTE sarà autorizzato, a propria discrezione: i) a richiedere un risarcimento per i danni subiti e ad incaricare un fornitore terzo affinché provveda ad una consegna sostitutiva, oppure ii) a recedere dal contratto. Impregiudicato il diritto dell'ACQUIRENTE di avanzare ulteriori pretese.

Il FORNITORE dovrà risarcire l'ACQUIRENTE per i danni determinati dal ritardo di consegna tra cui, a titolo esemplificativo, il lucro cessante e le perdite ascrivibili al fermo attività dell'ACQUIRENTE.

Nel caso in cui il ritardo dovesse protrarsi oltre i 3 (tre) giorni lavorativi, l'ACQUIRENTE sarà autorizzato ad applicare una penale nella misura dell'1% del valore della consegna per ogni giorno successivo di ritardo, fino alla concorrenza massima del 20% del valore totale della consegna.

Eventuali ritardi di fornitura non potranno essere giustificati da mancanza di materiali necessari all'esecuzione della stessa.

6. Forza maggiore

In caso di circostanze di forza maggiore, quali scioperi, sommosse, direttive governative e altri eventi imprevedibili, gravi ed ineluttabili, i contraenti saranno



temporaneamente esonerati, integralmente o in parte, dai rispettivi obblighi fintanto che gli eventi perdurano, compromettendo il regolare svolgimento degli impegni contrattualmente assunti. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la parte colpita dalle circostanze di forza maggiore sia già inadempiente nel momento in cui si originano gli eventi avversi. Le parti dovranno mantenersi puntualmente informate sull'evolversi della situazione, scambiarsi tempestivamente tutte le informazioni ragionevolmente utili e fare in modo di ottemperare ai rispettivi obblighi, pur nelle mutate circostanze, agendo in buona fede.

Finché sussistono le circostanze di forza maggiore, il FORNITORE ha l'obbligo di conservare il materiale destinato alla produzione a propria cura, rischio e spese.

Il FORNITORE è tenuto a documentare opportunamente all'ACQUIRENTE i ritardi di consegna determinati da cause di forza maggiore. Se gli impedimenti si protraggono per più di 3 (tre) mesi, le parti sono autorizzate a recedere dal contratto senza ulteriore preavviso.

7. Prezzi, fatturazione e pagamenti

Il prezzo di ciascun Bene è indicato nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto Quadro. Salvo accordi diversi, il prezzo di acquisto comprende tutti i costi di trasporto, imballo e assicurazione, come pure costi di ammortamento di eventuali investimenti concordati.

Il prezzo è fisso e non dovrà subire variazioni durante il periodo di validità specificato, che decorre dalla data di accettazione dell'Ordine di Acquisto o del Contratto Quadro. Non potranno mai essere richiesti allineamenti di prezzo dovuti a rincari delle materie prime fino al 10%. Per allineamenti di prezzo dovuti ad aumenti di prezzo delle materie prime superiori al 10% si applica il seguente comma.

Eventuali richieste di variazione dei prezzi dovranno essere trasmesse per iscritto all'ACQUIRENTE, in maniera plausibile e ben documentata su formato .xlsx in modulo Clerprem (QAF nell'ultima revisione approvata). L'ACQUIRENTE potrà accoglierle o meno a propria esclusiva discrezione. Le richieste non potranno riguardare un Ordine di Acquisto già trasmesso o un Contratto Quadro in corso di validità.

Il pagamento dovrà essere eseguito conformemente ai termini specificati negli Ordini e solamente dopo che l'ACQUIRENTE avrà ricevuto tutti i documenti di fatturazione e gli eventuali documenti doganali. Salvo diversi accordi, il pagamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario.

In tutte le fatture occorrerà specificare: codice FORNITORE /codice articolo e numero d'ordine/quantità/numero bolla di consegna/riferimento materiale/imposte e requisiti di legge/tutte le informazioni richieste dall'ACQUIRENTE.

Nei casi in cui sia necessario lo sdoganamento, ogni consegna dovrà essere accompagnata dalla relativa fattura. Salvo diversi accordi, la fattura sarà saldata a 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'ACQUIRENTE ha ricevuto la fattura e i Beni o i servizi acquistati.

In caso di consegna di Beni difettosi, l'ACQUIRENTE sarà autorizzato a trattenere una quota del prezzo di acquisto proporzionale alla percentuale di Beni difettosi, fintanto che gli stessi saranno stati sostituiti.

Il FORNITORE non sarà mai autorizzato a sospendere le consegne e/o a trattenere o mettere sotto sequestro i Beni per effetto del mancato pagamento da parte dell'ACQUIRENTE.

8. Qualità e documentazione

Le consegne del FORNITORE dovranno soddisfare i requisiti tecnici e qualitativi stabiliti dall'ACQUIRENTE e/o indicati nei disegni CAD 2D/3D, nelle specifiche tecniche, nelle istruzioni e negli accordi che l'ACQUIRENTE ha trasmesso al FORNITORE; le consegne dovranno ugualmente soddisfare tutti i requisiti di conformità rispetto a: leggi applicabili, certificazioni, norme, etichette, marcature e segnaletica. Il FORNITORE dovrà altresì garantire che i propri Beni sono stati realizzati con buoni materiali, manodopera qualificata, adeguate modalità produttive e sono quindi idonei per l'uso a cui sono destinati da parte dell'ACQUIRENTE e del suo cliente finale. L'eventuale non-conformità dei Beni sarà interpretata come mancanza del requisito essenziale di qualità ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1497 del Codice Civile italiano.

Qualsiasi modifica ai disegni, alle specifiche tecniche o alle istruzioni relativamente ai singoli Beni necessita della preventiva autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE.

9. Comunicazione delle difettosità accertate

Le consegne in ingresso saranno ispezionate dall'ACQUIRENTE - dopo la ricezione - per identificare eventuali danni di trasporto e scostamenti rispetto alle caratteristiche e ai volumi facilmente determinabili ad un controllo esterno.

L'ACQUIRENTE provvederà ad informare il FORNITORE per iscritto delle mancanze o criticità riscontrate sui Beni consegnati entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla loro individuazione. Se l'ACQUIRENTE soddisfa questa condizione, il FORNITORE rinuncia fin da ora al proprio diritto di rivendicare un riscontro tardivo delle difettosità evidenziate.

Gli obblighi dell'ACQUIRENTE nei confronti del FORNITORE si limitano alle verifiche e comunicazioni di cui sopra.

10. Garanzia

Il FORNITORE dovrà garantire che i Beni sono esenti da vizi, difetti e difetti occulti, sono commercializzabili e idonei all'uso previsto.

Salvo diversi accordi tra le parti, ai sensi di legge e per effetto delle previsioni di cui al presente articolo, in caso di consegna di Beni difettosi, l'ACQUIRENTE è autorizzato ad avanzare le seguenti pretese:

(a) se la difettosità è riscontrata prima di avviare la produzione (lavorazione o installazione), l'ACQUIRENTE dovrà offrire al FORNITORE l'opportunità di rimediare, riparare o sostituire i Beni difettosi, a meno che non sussistano presupposti ragionevoli per ipotizzare che lo



possa fare l'ACQUIRENTE. Se il FORNITORE non è in grado di eseguire quanto sopra oppure, in ogni caso, non ottempera tempestivamente a tale obbligo, l'ACQUIRENTE è autorizzato a risolvere senza ulteriore preavviso il contratto relativamente alla fornitura dei Beni difettosi consegnati e a restituire i Beni al FORNITORE, che sosterrà il rischio e le spese del reso. Nei casi urgenti, dopo aver interpellato il FORNITORE, l'ACQUIRENTE potrà eseguire personalmente le riparazioni o conferire l'incarico ad un soggetto terzo. Tutti i costi che ne deriveranno saranno a carico del FORNITORE. Nel caso in cui, nonostante le segnalazioni scritte dell'ACQUIRENTE al FORNITORE, quest'ultimo continui reiteratamente a consegnare i medesimi Beni difettosi, l'ACQUIRENTE sarà autorizzato a risolvere il contratto anche con riferimento ai Beni che devono ancora essere consegnati.

(b) Se la difettosità viene riscontrata solo dopo aver avviato la produzione, l'ACQUIRENTE è autorizzato a:

- richiedere che vi venga posto rimedio, ovvero che venga eliminata la criticità o vengano consegnati Beni non difettosi;
- richiedere il rimborso dei costi di trasporto, smontaggio e installazione (costo della manodopera, costo del materiale ecc.), che si sono resi necessari per attuare i rimedi previsti; oppure
- richiedere una riduzione del prezzo di vendita.

In caso di danni imputabili a ritardi o errori di consegna, oppure di danni che ricadono su un soggetto terzo rispetto al destinatario della consegna (danni indiretti), il FORNITORE è tenuto a rimborsare all'ACQUIRENTE tutti i danni (diretti e indiretti) e le eventuali perdite subiti. Impregiudicati per l'ACQUIRENTE i diritti di avanzare pretese per responsabilità da prodotto.

Sono a carico del FORNITORE i costi e il rischio legati alla restituzione e alla riconsegna dei Beni riparati o sostituiti. Impregiudicato il diritto dell'ACQUIRENTE di revocare un Ordine e di rivendicare il diritto al risarcimento dei danni per difetti e/o non-conformità rispetto ai requisiti di qualità dei Beni.

L'ACQUIRENTE, dietro richiesta scritta del FORNITORE, dovrà tempestivamente mettere a disposizione di quest'ultimo, che ne sosterrà il rischio e le spese, tutti i componenti difettosi da sostituire.

Non potranno essere accolte richieste in garanzia se il difetto rivendicato è attribuibile al mancato rispetto delle istruzioni di funzionamento, manutenzione o installazione, ad un uso improprio o scorretto, a negligenza o trascuratezza e alla normale usura.

Per ogni Rapporto di Non-Conformità aperto dall'ACQUIRENTE nei confronti del FORNITORE saranno imputati i costi stabiliti nel Contratto di Assicurazione Qualità.

L'ACQUIRENTE è autorizzato a dedurre automaticamente gli importi delle richieste di risarcimento direttamente o indirettamente riconducibili a difetti o ritardi determinati dal FORNITORE dalle richieste di risarcimento ancora in essere avanzate dal FORNITORE.

In caso di reiterata fornitura di Beni difettosi, l'ACQUIRENTE è autorizzato a risolvere senza alcun preavviso il presente Contratto, l'Ordine e tutti gli eventuali ulteriori accordi sottoscritti con il FORNITORE.

Salvo richieste diverse da parte dell'ACQUIRENTE, che dovranno pervenire in forma scritta, la garanzia avrà una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla consegna dei Beni all'ACQUIRENTE.

Il FORNITORE, sottoscrivendo le presenti Condizioni, garantisce la consegna di prodotti sostitutivi e ricambi per i periodi di seguito precisati, che decorreranno dalla data dell'ultima consegna dei prodotti:

- 15 (quindici) anni per le forniture nel settore *automotive*
- 30 (trenta) anni per le forniture nel settore ferroviario

11. Responsabilità

Per quanto non regolato espressamente dalle presenti Condizioni, il FORNITORE risponde di tutti i danni direttamente o indirettamente provocati all'ACQUIRENTE per effetto della fornitura di Beni difettosi, mancato rispetto delle leggi vigenti o delle specifiche applicabili, violazione di regolamenti ufficiali sulla sicurezza e qualsiasi altra ragione imputabile al FORNITORE.

Il FORNITORE si impegna a mantenere l'ACQUIRENTE indenne e manlevato da pretese di terzi per decesso, lesioni personali, perdite o danni alla proprietà o altri danni diretti o indiretti causati dal FORNITORE per inadempimento delle previsioni contrattuali o per la fornitura di Beni difettosi, salvo il caso in cui il decesso, le lesioni o i danni materiali siano riconducibili ad una modifica del materiale o ad un servizio non autorizzato o reso in modo non corretto, ovvero all'eventuale riparazione eseguita sui Beni dall'ACQUIRENTE o dai clienti dell'Acquirente. Nel caso in cui, per evitare danni o rischi per le persone e le cose, si renda necessario ritirare o richiamare un Bene o i Beni, il FORNITORE si impegna a risarcire l'ACQUIRENTE e a mantenerlo indenne da ogni responsabilità e costo per il risarcimento del danno.

Nel caso in cui si renda necessario per legge il richiamo dei prodotti o l'implementazione di un'azione correttiva, oppure nell'eventualità di una motivata decisione dell'ACQUIRENTE in tal senso, tutti i costi diretti e indiretti saranno a carico del FORNITORE.

Il FORNITORE risponde in toto di eventuali pretese per il risarcimento di danni "Feld" (difetti che emergono durante il periodo di Garanzia al cliente finale), nel caso in cui i medesimi siano ascrivibili alla sua responsabilità.

Il FORNITORE dovrà assicurare adeguatamente il rischio prodotto, estendendo ulteriormente la copertura della normale assicurazione sulla responsabilità civile professionale. Su richiesta, il FORNITORE dovrà dare evidenza delle relative polizze sottoscritte.



12. Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i documenti, i disegni, le informazioni tecniche - su supporto cartaceo o digitale - e il software (Proprietà Intellettuale), che l'ACQUIRENTE o un soggetto terzo da questi autorizzato mette a disposizione del FORNITORE per l'esecuzione dell'ordine, rimangono di proprietà esclusiva dell'ACQUIRENTE, che sarà autorizzato, a propria discrezione, a richiederne la restituzione.

Il FORNITORE non avrà diritto di copiare, consegnare, trasmettere, divulgare o distribuire in alcuna forma tali documenti a terzi e si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per mantenerne la riservatezza.

Il FORNITORE utilizzerà le informazioni di cui al presente articolo solo per eseguire le consegne dei Beni destinati all'ACQUIRENTE, nel rispetto delle presenti Condizioni, escludendo qualsiasi altro uso delle stesse anche da parte di soggetti terzi.

Il FORNITORE sottoscrive e garantisce di non violare alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi - o altri diritti assimilabili - per la produzione, il montaggio, l'utilizzo e la vendita dei Beni. Il FORNITORE si impegna a manlevare e mantenere l'ACQUIRENTE, o i clienti dell'ACQUIRENTE, indenni da eventuali pretese ascrivibili o riconducibili alla violazione, da parte del FORNITORE, della presente clausola.

13. Informazioni Riservate

Le parti concordano di trattare alla stregua di segreti industriali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale di cui dovessero venire a conoscenza durante le normali attività lavorative, salvo il caso in cui le stesse siano già di dominio pubblico.

I disegni, gli schemi, i modelli, i campioni e altri elementi simili non dovranno mai essere messi a disposizione o comunque resi accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali materiali è consentita solo per soddisfare i requisiti attinenti l'attività e nel rispetto delle leggi sul diritto d'autore.

Anche i sub-fornitori e le consociate sono vincolate al rispetto degli obblighi di cui sopra.

L'obbligo di segretezza permarrà in essere anche al termine della relazione contrattuale. Laddove non sia stata concordata una data precisa di conclusione, l'obbligo si estinguerà se e nella misura in cui il know-how relativo alla produzione, contenuto nelle immagini, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti condivisi, sia divenuto di dominio pubblico.

Gli altri soggetti di cui al contratto potranno rendere nota la collaborazione commerciale per finalità pubblicitarie solo dopo avere ottenuto il consenso scritto dell'ACQUIRENTE.

Inoltre, nell'esecuzione del presente accordo, potranno venire comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno a dare ad esso

esecuzione. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti del contratto.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa.

Il singolo dipendente o collaboratore può esercitare se applicabili i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro.

14. Utensili di Produzione

Salvo diversi accordi scritti, la proprietà di dotazioni quali modelli, matrici, stampi, sagome, utensili o altri beni ("Utensili di Produzione") rimane in capo all'ACQUIRENTE. Le Parti convengono che gli Utensili di Produzione che il FORNITORE acquista o realizza, a spese dell'ACQUIRENTE, per eseguire il contratto di fornitura, diventeranno di proprietà dell'ACQUIRENTE.

Gli Utensili di Produzione devono essere chiaramente identificati con la dicitura "proprietà di Clerprem S.p.A.". Il FORNITORE si impegna ad utilizzare gli Utensili di Produzione esclusivamente per l'esecuzione dei contratti di fornitura e a gestire gli stessi con la cura e l'attenzione di un prudente uomo d'affari; nello specifico, il FORNITORE provvederà, a proprie spese, ad assicurare gli Utensili di Produzione contro i danni provocati - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da incendi, inondazioni e furto. L'assicurazione dovrà garantire altresì totale copertura contro i danni indiretti che dovessero risultare riconducibili all'evento principale verificatosi. Il FORNITORE è tenuto a presentare, dietro semplice richiesta dell'ACQUIRENTE, in qualsiasi momento, copia della polizza assicurativa stipulata.

Il FORNITORE si impegna ad eseguire la manutenzione e i controlli previsti sugli Utensili di Produzione con puntualità e a proprie spese.

Dietro semplice richiesta dell'ACQUIRENTE, in qualunque momento e anche senza una motivazione specifica, il FORNITORE sarà tenuto a restituire all'ACQUIRENTE gli Utensili di Produzione secondo INCOTERM concordato tra le Parti per la fornitura dei Prodotti, in perfetto funzionamento e senza indebiti ritardi. In caso di ritardi, l'ACQUIRENTE si riserva il diritto di applicare le medesime penali di cui al par. 5 delle presenti Condizioni Generali, fino alla concorrenza massima del 20% del valore totale delle attrezzature e degli Utensili di Produzione in questione.

La restituzione degli Utensili di Produzione non dovrà essere condizionata al pagamento da parte dell'ACQUIRENTE delle fatture dovute per la fornitura di Prodotti, ma unicamente al pagamento, secondo accordi presi al momento dell'assegnazione del progetto, degli Utensili di Produzione stessi.



15. Disposizioni generali

Salvo specifici accordi nel merito, la lingua del contratto è l'italiano. Se i partner di cui al contratto utilizzano altre lingue, prevarrà comunque la versione italiana.

Se una previsione delle presenti Condizioni Generali dovesse diventare nulla o non azionabile, la validità delle restanti previsioni rimarrà comunque inalterata.

Le presenti Condizioni Generali sono regolate unicamente dal diritto italiano; il foro competente è quello di Vicenza, Italia.

Si esclude espressamente l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG).

Luogo e data

il FORNITORE
(denominazione e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341/1342 del Codice Civile italiano, il FORNITORE dichiara espressamente di approvare le seguenti clausole:

- 2. Ordini
- 7. Prezzi, fatturazione e pagamento
- 8. Qualità e documentazione
- 9. Comunicazione delle difettosità riscontrate
- 10. Garanzia
- 11. Responsabilità
- 12. Diritti di proprietà intellettuale
- 13. Informazioni riservate
- 14. Utensili di Produzione
- 15. Disposizioni generali

Luogo, data

il FORNITORE
(denominazione e firma)